



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 31.07.2013 relativo alla società TECNOLOGIA E TERRITORIO S.p.A. in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda TECNOLOGIA E TERRITORIO S.p.A. in fallimento;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.08.2013 al 31.12.2013, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.07.2013, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori, della società TECNOLOGIA E TERRITORIO S.p.A. in fallimento, dipendenti presso le sedi di:

- Cinisello Balsamo (MI): n. 26 lavoratori di cui n.6 con contratto *part-time* medio al 76,66%;
- Conegliano Veneto (TV): n. 4 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 75%;
- Roma: n. 1 lavoratore.

I lavoratori saranno sospesi a rotazione con riduzione media del 65% dell'orario di lavoro con picchi massimi sino al 100%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per i lavoratori della sede di Cinisello Balsamo (MI) per il periodo dal 01.08.2013 al 31.12.2013.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 175.751,96 (centosettantacinquemilasettecentocinquantuno/96).

Codice fiscale: 03000870968

Matricola INPS: 4963421953

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 175.751,96 (centosettantacinquemilasettecentocinquantuno/96) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 28/07/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan